



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 ottobre 2010 (12.11)
(OR. en)**

15025/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0058 (COD)**

**CODEC 1060
PESC 1313
RELEX 869
DEVGEN 318
FIN 482
ACP 245
CADREFIN 52
CODUN 35
PE 448**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 18-21 ottobre 2010)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Franziska Katharina BRANTNER (Verts/ALE - DE), ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri, 23 emendamenti (emendamenti 1-23).

II. DISCUSSIONE

La discussione del 20 ottobre 2010, svolta su base congiunta, ha riguardato cinque proposte rientranti nella procedura legislativa ordinaria:

1. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità [2009/0058 (COD) / Relatrice: Franziska Katharina BRANTNER (Verts/ALE - DE)] - *cfr. parte III per i risultati della votazione;*

2. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo [2009/0060A (COD) / Relatore: Gay MITCHELL (PPE - IE)] - *cfr. doc. 15028/10 per i risultati della votazione*;
3. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo [2009/0060B (COD) / Relatrici: Kinga GAL (PPE - HU) e Barbara LOCHBIHLER (Verts/ALE - DE)] - *cfr. doc. 15030/10 per i risultati della votazione*;
4. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito [2009/0059 (COD) / Relatore: Helmut SCHOLZ (GUE/NGL - DE) - *cfr. doc. 15031/10 per i risultati della votazione*; e
5. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [2010/0059 (COD) / Relatore: Charles GOERENS (ALDE - LU)] - *cfr. doc. 15031/10 per i risultati della votazione*;

La relatrice Franziska Katharina BRANTNER (Verts/ALE - DE), aprendo la discussione:

- ha rilevato che parlerà dello strumento per la stabilità, che è il più forte sostegno finanziario nel settore della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, della prevenzione e della gestione dei conflitti e delle misure antiterrorismo per gli ordinamenti giudiziari e le forze di polizia. Il programma tuttora ammonta soltanto a 1,4 miliardi di EUR;
- ha evidenziato l'importanza del programma per il partenariato per la costruzione della pace e per lo sviluppo di un dialogo della società civile, in particolare per il rafforzamento del ruolo delle donne;
- ha rilevato che anche la lotta contro le mine antipersona, le munizioni a grappolo e gli ordigni inesplosi è finanziata da questo programma;
- ha chiesto di estendere l'applicazione dello strumento alle armi leggere e di piccolo calibro (SALW), a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia;

- ha chiesto una soluzione politica, piuttosto che giuridica, riguardo alla questione degli atti delegati e della partecipazione del Parlamento europeo al controllo dei programmi pluriennali e della pianificazione strategica.

Iva ZANICCHI, (PPE - IT), intervenendo a nome del relatore Gay MITCHELL:

- ha dichiarato che la relazione di Gay MITCHELL ha ricevuto un sostegno unanime nella Commissione per lo sviluppo e che lo strumento per la cooperazione allo sviluppo e per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo è della massima importanza per la cooperazione allo sviluppo;
- ha sostenuto le modifiche tecniche che permetterebbero alle ONG di beneficiare del sostegno finanziario proveniente dalla dotazione di questo programma per tasse, dazi o altri oneri fiscali imposti nei paesi in via di sviluppo;
- si è espressa a favore di un forte controllo da parte del Parlamento e della sua partecipazione all'attuazione degli strumenti, tramite la procedura relativa agli atti delegati prevista all'articolo 290 del TFUE, per esempio per quanto riguarda la scelta dei paesi, e la definizione delle priorità settoriali;
- ha chiesto ai legislatori chiare e precise indicazioni riguardo alla successiva attuazione, che porterebbero alla trasparenza per il pubblico.

La relatrice Kinga GAL (PPE - HU):

- ha dichiarato che gli strumenti per la promozione della democrazia e dei diritti umani sono essenziali per i lavori delle ONG che agiscono a nome delle persone che non hanno voce propria;
- ha rammentato che la non ammissibilità al finanziamento da parte dell'Unione dei costi relativi a tasse, dazi o altri oneri fiscali nei paesi in via di sviluppo è un ostacolo per i lavori delle ONG nel settore. Le modifiche proposte sono state concordate tra i due relatori;
- ha sottolineato l'importanza di un diritto di esame parlamentare sulle questioni finanziarie e sulla programmazione e pianificazione strategica pluriennali che le altre istituzioni dell'Unione non sono pronte a concedere al Parlamento. Non è sufficiente che il Parlamento abbia voce in capitolo soltanto ogni sette anni, è necessario un meccanismo di presentazione di relazioni annuali;
- ha evidenziato che il Parlamento europeo ha deciso di procedere a una seconda lettura, anche al fine di rafforzare i diritti del Parlamento nell'ambito dei trattati post-Lisbona.

La relatrice Barbara LOCHBIHLER (Verts/ALE - DE):

- ha evidenziato, come in precedenza il suo correlatore, l'importanza di questo strumento per le ONG che lavorano nei paesi in via di sviluppo e la necessità di garantire loro il sostegno finanziario per quanto riguarda tasse, dazi e altri oneri fiscali che devono pagare in quei paesi. La sopravvivenza delle ONG dipende dal finanziamento dell'Unione, in particolare perché spesso devono lavorare senza il sostegno dello stato interessato;
- ha rilevato che si deve trovare un modo di evitare burocrazia e oneri superflui per le attività delle ONG relative alla società civile, in particolare se le ONG operano nelle zone rurali con tenori di vita molto bassi;
- ha sottolineato l'esigenza di avere un coordinatore locale sul posto. Queste persone potrebbero essere diplomatici che lavorano nella delegazione dell'Unione o nelle ambasciate degli Stati membri e potrebbero essere chiamate inviati per i diritti umani e la democrazia.

Il Commissario Andris PIEBALGS:

- ha dichiarato che la Commissione ha tenuto conto delle preoccupazioni del Parlamento quando è stata adottata la revisione intermedia dello strumento di cooperazione allo sviluppo. L'aiuto, che ufficialmente non può essere chiamato aiuto allo sviluppo, è ora contemplato dalla nuova proposta che amplia lo strumento per i paesi industrializzati. Il nuovo strumento, chiamato ICI plus, è una soluzione a breve termine per tre anni. Al fine di dare esecuzione al bilancio per il 2010, che è già stato approvato dal Parlamento, esso deve essere adottato ora.
- ha rilevato che per quanto riguarda lo strumento per la stabilità, la Commissione propone di includervi l'azione dell'Unione contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia;
- ha dichiarato che dopo le proposte concernenti la revisione intermedia sono state adottate le cosiddette misure di accompagnamento nel settore delle banane, con il chiaro obiettivo di sostenere l'adeguamento di 10 paesi ACP esportatori di banane alla modifica dei dazi di importazione dell'UE per le banane;
- ha evidenziato che, riguardo alla questione vivamente dibattuta degli atti delegati, si deve trovare al più presto una soluzione. La Commissione e il Consiglio non condividono l'opinione del Parlamento che i documenti di strategia e i programmi pluriennali sono atti delegati ai sensi della nuova procedura dell'articolo 290 del TFUE in quanto essi non integrano o modificano determinati elementi non essenziali degli altri atti legislativi;
- ha sostenuto l'approccio in base al quale deve essere assicurato il forte coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni strategiche globali. In aggiunta la programmazione dovrebbe essere intrapresa in maniera pragmatica e flessibile. Il Commissario ha mostrato disponibilità a discutere con il Parlamento, al fine di trovare una soluzione per affrontare le preoccupazioni del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato, Olivier CHASTEL, parlando a nome del Consiglio:

- ha sostenuto la posizione espressa dal Commissario PIEBALGS, in particolare riguardo alla questione degli atti delegati, dei documenti di strategia e della pianificazione pluriennale;
- ha sottolineato l'esigenza di trovare una rapida soluzione su questo punto, in particolare per i due fascicoli più urgenti, lo strumento ICI plus e le misure di accompagnamento nel settore delle banane (BAM). La soluzione concernente questi fascicoli dovrebbe essere svincolata dai negoziati in corso tra le tre istituzioni riguardo alla procedura di comitato e agli atti delegati;

Barbara LOCHBIHLER (Verts/ALE - DE), parlando a nome della commissione per gli affari esteri, ha sottolineato che riguardo allo strumento ICI plus la Commissione ha chiesto di modificare l'intitolazione al fine di mettere in evidenza che lo strumento non costituisce un strumento puramente commerciale, ma è uno strumento di finanziamento nell'ambito della politica estera.

Nirja DEVA (ECR – UK), parlando a nome della Commissione per lo sviluppo:

- ha sottolineato l'importanza degli strumenti per il finanziamento, dello strumento di cooperazione allo sviluppo, dello strumento per la stabilità e i diritti umani per il potere di persuasione dell'UE nel mondo, esercitato tramite il monitoraggio delle elezioni e le campagne a favore della democrazia;
- ha dichiarato che il Parlamento ha rinunciato a 16 strumenti di controllo quando è stato creato lo strumento di cooperazione allo sviluppo e che la cooperazione con la Commissione funziona bene;
- ha chiesto di rafforzare lo strumento per la stabilità dotandolo di fondi consistenti, in quanto ci sono molte crisi civili e militari che necessitano di tale denaro.

Ivailo KALFIN (S&D - BG), parlando a nome della Commissione per i bilanci:

- ha sostenuto lo strumento di cooperazione allo sviluppo e il programma BAM, ma ha rilevato che la Commissione non ha fornito una valutazione d'impatto;
- ha evidenziato che i nuovi strumenti non dovrebbero essere attuati a spese degli altri programmi finanziari esistenti. Nuovi settori di intervento richiedono nuovi finanziamenti aggiuntivi.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Tunne KELAN (PPE - EE):

- ha accolto con favore il notevole aumento dei fondi per lo strumento per la stabilità che saranno utilizzati per la costruzione della pace e della società civile;
- ha rilevato che è fondamentale assicurare l'uso coerente e complementare dei vari strumenti e programmi dell'UE;

- ha espresso la speranza di trovare al più presto un accordo sulla questione in sospeso degli atti delegati e del diritto di controllo del Parlamento, che è un problema politico. Per quanto riguarda le questioni tecniche il Parlamento accetta la necessità di apportare modifiche.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Gianluca SUSTA (S&D - IT):

- ha difeso il ruolo centrale del Parlamento nei documenti di strategia e nella pianificazione pluriennale nonché il coinvolgimento del Parlamento in base al concetto degli atti delegati;
- ha sostenuto la necessità di intensificare i contatti con i paesi in via di sviluppo, ma non a scapito dei paesi più poveri. I fondi non dovrebbero essere loro sottratti ma, al contrario, dovrebbero essere messi a disposizione finanziamenti aggiuntivi.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (ALDE - BE):

- ha rilevato che tutti gli strumenti sono relativamente recenti e non ci sono ancora esempi documentati che li riguardano. Pertanto un'adeguata valutazione può essere svolta soltanto tra qualche anno;
- ha chiesto un accordo sulla questione degli atti delegati e sulla partecipazione del Parlamento, ma ha avvertito al tempo stesso che il Parlamento non dovrebbe sopravvalutare il suo ruolo e dovrebbe tenere conto della necessità che l'esecutivo attui gli strumenti;
- ha dato risalto alla lotta contro le armi leggere e di piccolo calibro attraverso lo strumento per la stabilità.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Franziska KELLER (Verts/ALE - DE):

- ha chiesto una maggiore partecipazione del Parlamento per quanto riguarda lo strumento di cooperazione allo sviluppo e il controllo di come vengono utilizzati i finanziamenti;
- ha sottolineato che una semplice consultazione non è sufficiente come mostra l'esperienza passata e che i criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e l'obiettivo della lotta contro la povertà non sono stati rispettati. Pertanto il Parlamento deve essere associato alla decisione sulla destinazione del denaro e deve essere applicato il concetto di atti delegati.

Intervenendo a nome del gruppo politico ECR, Charles TANNON (ECR - UK):

- ha sottolineato l'importante ruolo politico dell'UE nel sostegno alla promozione dei diritti umani e alla democrazia nei paesi terzi. I nuovi strumenti finanziari dell'UE sono pertanto essenziali;

- ha dichiarato che il Parlamento dovrebbe avere la facoltà, in particolare dopo Lisbona, di controllare la spesa e la politica strategica in maniera più aperta e trasparente, per dar prova di responsabilità democratica.

Intervenendo a nome del gruppo politico GUE/NGL, Sabina LOESING (GUE/NGL - DE):

- ha sottolineato che con il trattato di Lisbona il diritto di controllo parlamentare sul programma finanziario esterno è stato abolito;
- ha rilevato che non è accettabile che il Parlamento e il Consiglio non abbiano la facoltà di controllare l'utilizzo dei finanziamenti di questi programmi;
- ha sostenuto l'iniziativa di tutti i gruppi politici di ripristinare il controllo e il diritto di esame del Parlamento riguardo ai programmi finanziari.

Al termine della discussione il relatore Helmut SCHOLZ (GUE/NGL - DE):

- ha sottolineato l'esigenza di una rapida soluzione della questione degli atti delegati e del diritto di controllo del Parlamento, nel rispetto delle responsabilità politiche e giuridiche dei legislatori e della Commissione;
- ha dichiarato che lo strumento ICI plus in particolare sarà ora completamente riveduto;
- ha rilevato che è prevista al momento una spesa di 348 milioni di EUR per vari programmi, come Erasmus Mundus, riguardanti la cooperazione scientifica, gli scambi culturali e le energie rinnovabili;
- ha sottolineato che ci sono stati negoziati molto positivi tra il Parlamento e il Consiglio al fine di rendere il programma operativo quest'anno.

Al termine della discussione anche il relatore Charles GOERENS (ALDE - LU):

- ha evidenziato la necessità che il Parlamento abbia il diritto di controllo sulla base degli atti delegati e dell'articolo 290 del TFUE;
- ha rilevato che le misure BAM giungeranno al termine nel 2013 e che dovrebbe iniziare ora la preparazione del periodo successivo all'applicazione di tali misure;
- ha dichiarato che l'UE dovrebbe sostenere i paesi più poveri del mondo. Al momento siamo nuovamente testimoni di una lotta tra i paesi emergenti e quelli più poveri.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 21 ottobre 2010, il Parlamento ha adottato 17 emendamenti (emendamenti 1-10, 12, 13 e 16-20). Gli emendamenti 11, 14, 15, 21, 22 e 23 sono stati ritirati.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento sono allegati alla presente nota.

Strumento per la stabilità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0195),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 179, paragrafo 1, e l'articolo 181 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0042/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio intitolata "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 209, paragrafo 1, e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sentenza della Corte di giustizia del 20 maggio 2008 relativa alla causa C-91/05, Commissione contro Consiglio, che annulla la decisione del Consiglio 2004/833/PESC, del 2 dicembre 2004, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0066/2009),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, nonché alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) È inserito il considerando seguente:

"(14 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1717/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che la Commissione intraprenda, nel corso dei suoi lavori preparatori, consultazioni adeguate anche a livello di esperti.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – frase introduttiva

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 4 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(2) All'articolo 4, *paragrafo 1*, la lettera a) è sostituita *dal testo* seguente:

(2) All'articolo 4, *comma 1, punto 1*, la lettera a) è sostituita *dalla* seguente:

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 4 – punto 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) All'articolo 4, comma 1, punto 3, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

"b bis) sviluppo e organizzazione della società civile e sua partecipazione al processo politico, ivi comprese misure per promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media."

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) All'articolo 4, comma 1, punto 3, è aggiunto il comma seguente:

"Le misure di cui al presente punto possono essere attuate, se del caso, per il tramite del partenariato dell'Unione europea per il consolidamento della pace."

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria supera i 20000000 EUR essa è adottata dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio."

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace esecuzione delle politiche comunitarie di cooperazione esterna. I programmi di intervento transitori si basano sulle misure di assistenza straordinaria e sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio."

Emendamento 6/rev

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(2 sexies) All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I documenti di strategia multipaese e tematici, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis. Essi coprono un periodo iniziale che non può eccedere il periodo di applicazione del presente regolamento e sono sottoposti a una revisione intermedia."

Emendamento 7/rev

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

(2 septies) All'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I programmi indicativi pluriennali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 22 bis. Essi sono fissati, ove opportuno, in consultazione con i paesi o le regioni partner interessati."

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(2 octies) All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I programmi d'azione annuali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio."

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 nonies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(2 nonies) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le misure speciali il cui costo supera i 5000000 EUR sono adottate dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio."

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 decies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1717/2006
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

*(2 decies) All'articolo 9, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente:*

**"4. La Commissione informa il
Parlamento europeo e il Consiglio entro
un mese dall'adozione delle misure
speciali che costano fino a 5000000
EUR."**

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1717/2006
Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

*(3 bis) L'articolo 21 è sostituito dal
seguente:*

"Articolo 21

Valutazione

**La Commissione procede ad una
regolare valutazione dei risultati e
dell'efficienza delle politiche e dei
programmi, nonché dell'efficacia della
programmazione, nell'intento di
verificare il perseguimento degli
obiettivi e di elaborare raccomandazioni
finalizzate al miglioramento delle
operazioni future. La Commissione
trasmette relazioni di valutazione
sostanziali al Parlamento europeo e al
Consiglio, perché vi siano discusse. I
risultati confluiscono nell'elaborazione
del programma e nell'allocazione di
risorse."**

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1717/2006
Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) L'articolo 22 è soppresso.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 22 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 7, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio

3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 22 ter e 22 quater."

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 22 ter

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 22 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, il termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato, nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni."

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1717/2006

Articolo 24 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) non più di **5** punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 3).

Emendamento

c) non più di **10** punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 3), **a condizione che l'aumento sia in linea con l'attuale revisione del partenariato dell'Unione europea per il consolidamento della pace e le risorse interne.**